

ALLEGATO "A" DEL N.22823 DELLA RACCOLTA  
STATUTO

dell'Associazione

"Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo"

Associazione di Enti Locali e Istituzioni per l'educational, la cultura, la legalità

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata: **"BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO"**, in forma abbreviata, **"Associazione BIMED per l'educational, la cultura, la legalità"**.

Articolo 2

1. L'Associazione ha sede in **Pellezzano** (SA), frazione Capezzano, alla via della Quercia numeri civici 68 e 70, e svolge la propria attività in ambito alla Regione Campania e, occorrendo, nell'intento di promuovere l'ambito regionale campano, anche sul piano nazionale e internazionale.

2. Eventuali uffici di rappresentanza potranno essere istituiti sul territorio nazionale e/o all'estero.

Articolo 3

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 4

1. L'Associazione ha come scopo la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte del territorio della Regione Campania, posti in interazione con il sistema Paese. In relazione a tale scopo, viene sancito che l'Associazione opera in raccordo con tutte le istituzioni e le parti sociali, con particolare riferimento a Enti Locali e Scuole.

L'Associazione ha come obiettivo precipuo la ricerca volta a sperimentare piani di evoluzione per le nuove generazioni, l'inclusione, la strutturazione di progetti di sviluppo che siano in grado di porre in interazione ricerca, vocazioni, tutela dell'ambiente e cura della persona.

Tra gli altri obiettivi dell'associazione vi è l'impegno in favore del disagio, con attenzione specifica ai migranti e all'organizzazione di attività volte all'accoglienza e all'integrazione. A ciò si aggiunge la promozione, la ricerca e lo studio, la documentazione e la presentazione delle arti contemporanee e delle innovazioni scientifiche e tecnologiche prodotte in Regione Campania, anche attraverso iniziative da organizzarsi in concerto con le Università degli Studi, le Istituzioni Scolastiche, gli Istituti di Cultura e quelle entità pubbliche e private impegnate per lo sviluppo e la qualificazione del contesto contemporaneo che pone in interazione il locale con il globale.

L'associazione pone specifiche attenzioni per la salvaguardia del linguaggio, promuovendo la cultura della parola intesa come strumento fondamentale per la tenuta civile del contesto. I tratti distintivi dell'impegno dell'associazione sono strettamente interconnessi alla valorizzazione e alla disseminazione dei principi della Costituzione Italiana e alla promozione della cultura della legalità.

L'associazione opera in linea con i prodromi della cittadinanza europea e in funzione di ciò promuove la cultura delle competenze chiave in interazione con i propri associati e, più in generale, i Comuni e le istituzioni del contesto di riferimento.

2. L'associazione cura il raggiungimento delle finalità statutarie mediante attività stabili di ricerca, sperimentazione di progetti innovativi, manifestazioni, disseminazione di buone prassi, gestione di servizi collegati alla divulgazione della cultura e alla promozione del fare scuola, intesa come determinante di inclusione e di uguaglianza sociale, e, in funzione di questi elementi, attua processi di ricerca e di sperimentazione collegati alla formazione dei docenti volti a implementare il valore del fare cultura, della legalità, dell'educazione.

In particolare l'associazione cura, anche mediante rapporti convenzionali:

a) Promozione della libera partecipazione della cittadinanza alla vita culturale ed artistica, con particolare attenzione al coinvolgimento del mondo della scuola e delle nuove generazioni;

- b) Promozione della diffusione del proprio patrimonio artistico - documentale e scientifico presso altri Enti ed Istituzioni, nonché presso scuole, università ed associazioni culturali;
- c) Edizione di libri, giornali, riviste; produzione di video e programmi televisivi divulgativi e pubblicitari;
- d) Proposte e realizzazioni di interventi atti a stimolare la cooperazione in funzione dell'integrazione sociale e della comunanza tra i popoli;
- e) Promozione e tutela dei diritti dell'infanzia;
- f) Studio, proposta e realizzazione di interventi per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei Beni Ambientali, Artistici, Architettonici e Storici della Regione Campania, anche attraverso la scuola, promuovendo formazione di alta qualità da rendere collimante ai bisogni di sviluppo e qualificazione delle comunità locali in un quadro generale in grado di esaltare l'interazione tra locale e globale;
- g) Istituzione di un Centro di ricerca scientifica per la realizzazione di progetti di ricerca collegata alla formazione e all'innovazione didattica, pedagogica e tecnologica;
- h) Istituzione di laboratori di restauro per la conservazione dei Beni Artistici della Campania;
- i) Costituzione di programmi scolastici sperimentali comuni, da proporre negli ambiti della ricerca applicata alla pedagogia. Organizzazione di percorsi di disseminazione delle pratiche di sperimentazione collegati alla ricerca pedagogica, destinati anche al personale scolastico e di corsi sportivi e ricreativi; attività di ricerca a supporto dell'istruzione; attività di supporto alle rappresentazioni artistiche e gestione di luoghi e monumenti di interesse pubblico;
- l) Progettazione, realizzazione e gestione di percorsi atti a disseminare pratiche pedagogiche in linea con i bisogni del mondo della scuola, di eventi e programmi culturali, artistici e scientifici da attuarsi in interazione con il Ministero dell'Istruzione, gli altri dicasteri nazionali, le istituzioni scolastiche e, più in generale, tutte le istituzioni di settore che operano per la legalità, l'ottimizzazione dell'offerta formativa e l'affermazione della cultura;
- m) Lavori di ricerca inerenti al territorio (indagini storico - geografiche, antropologiche, scientifiche, etc.);
- n) Organizzazione di repertori B.A.A.A.S. della Campania;
- o) Gestione di testimonianze dei Beni Architettonici e del Patrimonio storico/artistico della Campania, nonché gestione e co-gestione del Patrimonio B.A.A.A.S.;
- p) Attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
- q) Attività di relazione con entità istituzionali di ogni livello, anche internazionale, per la promozione di interventi sul territorio effettuati dall'associazione o dai partecipanti all'associazione e la captazione di risorse per il loro finanziamento da attuare sul territorio della Regione Campania.
- r) Attività di promozione e di stabilizzazione di progetti infrastrutturali, destinati all'ottimizzazione dell'offerta formativa, anche attraverso il coinvolgimento attivo degli enti locali. In particolare, **l'Associazione** sarà impegnata nell'affermazione del Parco Scolastico per la Cultura Digitale;
- s) Attività di ricerca pedagogica per le scuole, di raccordo scuola/territorio e di promozione della cultura della solidarietà, della sussidiarietà e della cittadinanza attiva, tali da porre in interazione organica la Regione Campania con i diversi contesti del Paese come, per esempio, il Nord e il Sud Italia, che, attraverso il coinvolgimento della scuola e delle nuove generazioni, potranno determinare integrazione e intercultura;
- t) Attività di formazione e di integrazione per i migranti;
- u) [Promozione della cura della persona attraverso la disseminazione del valore della prevenzione e della terapia medica, anche mediante la strutturazione di siti dedicati alla diagnostica nelle aree interne e marginali.](#)

#### **Articolo 5**

1. L'associazione utilizza per la realizzazione delle finalità statutarie tutti i possibili canali di finanziamento di enti pubblici e privati, di singoli cittadini, fondi

comunitari.

2. L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

3. Fonte primaria di acquisizione delle risorse necessarie alla vita dell'associazione saranno le attività che essa svolgerà negli ambiti riferibili agli obiettivi statuari.

## TITOLO II

### **PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 6**

1. Il patrimonio dell'associazione - asservito al raggiungimento degli scopi sociali e per l'adempimento dei suoi compiti - è costituito dalle quote già versate dai soci e dagli avanzi netti di gestione; sarà integrato dai beni mobili ed immobili che pervengano all'associazione, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche e più precisamente:

a) versamenti volontari effettuati da soci;

b) quote versate annualmente dagli enti soci benemeriti;

c) frutti dei beni patrimoniali;

d) introiti realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale e commerciale collegata all'ambito istituzionale;

e) contributi e finanziamenti provenienti da enti, istituzioni pubbliche, imprese e entità private, la cui mission è in linea con gli orientamenti e la visione dell'associazione;

f) contributi, finanziamenti e rimesse derivanti dall'interazione con istituzioni scolastiche e soggetti che a vario titolo ricevono servizi e prestazioni e che, comunque, interagiscono con l'associazione.

2. Non è previsto alcun versamento da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte dei nuovi richiedenti, e non è prevista alcuna quota annuale dovuta dai soci ordinari.

3. I versamenti volontari al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto; in nessun caso, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione o quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso alcuno; resta comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti volontari.

6. L'associazione può sperimentare e determinare l'acquisizione di quote provenienti da Comuni, istituzioni pubbliche e private, istituzioni scolastiche per progetti di rete da organizzarsi anche a tempo determinato, prevedendo, dunque, l'acquisizione di quote annuali per il solo periodo di svolgimento del progetto e di tenuta della Rete.

## TITOLO III

### **FONDATORI, SOCI E BENEMERITI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 7**

1. Possono aderire come soci all'associazione, in persona dei legali rappresentanti o di delegati all'uopo:

a) Ministeri - Regioni - Province - Comuni - Comunità Montane - Unioni di Comuni;

b) Enti pubblici territoriali - Enti diversi - Parchi - Consorzi;

c) Università - Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado - Istituti Pubblici;

d) Persone giuridiche private che condividono lo scopo e le finalità dell'associazione.

Le persone fisiche private non possono aderire come soci ma possono partecipare a specifiche attività dell'associazione versando contributi e possono essere invitate a partecipare anche ad assemblee e riunioni aventi all'ordine del giorno decisioni sulle attività cui hanno interesse.

2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. Gli aderenti all'associazione si distinguono in

a) fondatori; b) soci dell'associazione; c) benemeriti dell'associazione.

4. Sono fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa, che si assume pari al patrimonio netto al 31

dicembre 2016, come esposto nel bilancio a tale data, in euro 460.727,00 euro (quattrocentosessantamila settecentoventisette virgola zero); pertanto, essendo costituito il patrimonio netto dalle quote conferite e dagli utili di gestione accantonati al 31 dicembre 2016, sono soci fondatori tutti i soci iscritti nell'apposito libro sociale al 31 dicembre 2016. Sono, altresì, soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza a far data dal 1° gennaio 2017.

5. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvarne e osservarne statuto e regolamenti attuativi. Alla domanda di adesione deve essere allegata la delibera consiliare che attesta valida adesione all'associazione in conformità al D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss mm.

6. Il Consiglio direttivo deve provvedere, a maggioranza assoluta dei componenti, in ordine alle domande di ammissione, entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

7. La qualità di socio risulta esclusivamente dal libro dei soci.

8. Chiunque aderisca all'associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata dal giorno in cui il Consiglio direttivo ne riceve notizia e provvede alla relativa annotazione nel registro soci.

9. Il socio è escluso con deliberazione del Consiglio direttivo, da adottare con la maggioranza assoluta dei componenti: a) per gravi inosservanze delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio direttivo; b) per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive qualora il Consiglio ne deliberi l'esclusione, da ratificarsi in ambito assembleare.

In ogni caso l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

10. L'associazione può deliberare di aderire, in qualità di socio, a persone giuridiche pubbliche e private, quali enti, fondazioni, società, associazioni, cooperative sociali, ecc., che perseguono le stesse finalità sociali e culturali di cui all'art.4 del presente statuto. Qualora aderisca a persone giuridiche private, riconosciute e non, come socio fondatore potrà anche **assumere** gli oneri relativi alla costituzione di una nuova società, associazione, cooperativa sociale, sino al versamento del capitale iniziale, qualora la costituenda realtà fosse ritenuta di valore strategico per le finalità statutarie dell'associazione con apposita indicazione del Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV**

#### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 8**

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea degli aderenti all'associazione; b) il Presidente; c) il Consiglio direttivo; d) il Revisore dei Conti.

#### **TITOLO V**

#### **ASSEMBLEA**

#### **Articolo 9**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa è composta da tutti gli aderenti all'associazione e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro il 30 aprile, e del bilancio preventivo, entro il 30 novembre. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il termine di approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato dal Consiglio direttivo sino a 180 **(centottanta)** giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Assemblea ordinaria inoltre:

a) provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del revisore dei conti;

b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

c) delibera sulle modifiche dello statuto;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;

e) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale, in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto.

4. L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli altri argomenti di cui il Presidente e il Consiglio direttivo intendono investirla, nonché sullo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, determinandone le modalità, nominando il liquidatore e la devoluzione del suo patrimonio.

5. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da parte di almeno **un terzo** (1/3) degli aderenti o da **tre** componenti del consiglio direttivo.

6. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno il 75% (**settantacinque per cento**) degli aderenti aventi diritto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

In ogni caso le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti.

7. Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio direttivo o del revisore dei conti, nonché l'affidamento di incarichi di competenza dell'Assemblea, devono ottenere il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti espressi.

#### **Articolo 10**

1. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a mezzo Posta Elettronica Certificata.  
2. L'avviso deve indicare le materie da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli aderenti e vi assista l'intero Consiglio direttivo. Deroga alle modalità di convocazione potrà essere deliberata, per le assemblee successive, dall'assemblea ordinaria dei soci, quando il numero degli aderenti superi le cento unità.

#### **Articolo 11**

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da persona munita di specifica delega. E' possibile, altresì, conferire la delega ad altro socio. Nessun aderente potrà esprimere, per effetto di deleghe, più di tre voti, compreso il proprio.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

#### **Articolo 12**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di tali persone, il Presidente è designato, a maggioranza dei presenti, dall'Assemblea stessa, la quale procede altresì alla nomina del segretario anche non socio, ove non sia prescritta la presenza di un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ove non sia prescritta la presenza di un notaio.

2. Nei casi di Legge, ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità alla Legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli aderenti, ancorché assenti o dissenzienti.

#### **TITOLO VI**

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE**

#### **Articolo 13**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da **cinque** membri compresi il Presidente e il Vice Presidente. Fanno parte del Consiglio Direttivo, in qualità di Presidente, Vice Presidente o semplice membro, le persone fisiche, anche non rappresentanti dei soci aderenti o non aventi rapporti organici con essi, elette dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Segretario che cura la redazione di tutti i verbali del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio direttivo deve ottenere, per essere eletto, il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti espressi; per l'elezione, che potrà essere a scrutinio segreto se l'assemblea delibera in tal senso, ciascun socio potrà esprimere tre nominativi.

4. Il Consiglio direttivo rimane in carica per quattro anni e comunque fino a revoca o a dimissioni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

5. I membri del Consiglio direttivo decadono di diritto dalla carica in caso di tre consecutive assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso, qualora il Presidente ne faccia espressa richiesta motivata e da sancirsi in ambito assembleare con la contestuale nomina del consigliere subentrante.

#### **Articolo 14**

1. Il Consiglio direttivo cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la Legge e lo Statuto in modo espresso riservano all'Assemblea.

2. Delibera l'ammissione e l'esclusione degli Enti che fanno richiesta di associarsi o di recesso. Delibera, altresì, l'adesione alle persone giuridiche pubbliche e private a cui l'associazione ritiene di dover aderire in qualità di socio.

3. Se, per decesso o dimissioni, viene meno un componente del Consiglio direttivo, quest'ultimo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea utile. Il nuovo componente resta in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

4. Il Consiglio direttivo può nominare direttori nonché procuratori *ad negotia* e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

#### **Articolo 15**

1. Il Consiglio direttivo può delegare, entro i limiti di legge, parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri delegati. La carica di Presidente è cumulabile con quella di consigliere delegato.

2. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

#### **Articolo 16**

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione, la firma sociale di fronte a terzi e, in caso di controversie giudiziarie, è titolare della legittimazione attiva e passiva. La rappresentanza legale può essere concessa anche al Direttore dell'associazione.

2. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve immediatamente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente convoca prima il Consiglio direttivo e poi l'assemblea per la preparazione e l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo ex art. 20 del presente statuto.

Il Presidente è responsabile del personale assunto in opera per il disbrigo delle attività istituzionali e gestisce le risorse umane in relazione al lavoro da effettuarsi. Il Presidente può assegnare tale responsabilità al Direttore Generale dell'Ente, prevedendo che l'approvazione del provvedimento sia deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha pieni poteri di assunzione e licenziamento, da esercitarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In fase di approvazione del previsionale, il Presidente relaziona in merito al costo del personale che dovrà essere in linea con le risorse previste nel documento

previsionale.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa presumere di diritto ai terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

6. La carica di Presidente può essere assunta da **soggetti anche esterni** al Consiglio, che svolgano ruoli esecutivi interni all'associazione, come, per esempio, quella di Direttore. E' esclusa la possibilità di assumere la carica di Presidente al revisore dei Conti

#### **Articolo 17**

1. Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo PEC. La presenza di tutti i consiglieri sana l'irregolare od omessa convocazione formale del Consiglio.

2. Il Consiglio direttivo si raduna sia presso la sede dell'associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto, a cura del segretario, verbale che ne certifica le deliberazioni.

5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **TITOLO VII**

#### **DIRETTORE**

#### **Articolo 18**

1. Il Direttore, nominato dal Consiglio direttivo, stipula con l'associazione all'atto di accettazione dell'incarico, una convenzione che stabilisce la durata dell'incarico ed il compenso per l'attività professionale da svolgersi.

La carica è rinnovabile senza alcun limite ed eventuali prestazioni svolte presso enti pubblici o privati. Il consiglio direttivo ha facoltà di stabilire una modalità di contrattualizzazione del Direttore anche a tempo indeterminato.

Qualora fosse necessario - tale necessità viene deliberata dal Consiglio direttivo - il titolo di Direttore può essere temporaneamente assunto da un dipendente dell'associazione; altresì il Direttore, se assunto a tempo indeterminato, dovrà, comunque, essere valutato per il ruolo di dirigente ogni tre anni e riconfermato nel suo ruolo. Per le deliberazioni inerenti ai rapporti col Direttore, il consiglio deve riunirsi in forma totalitaria.

2. Il Direttore cura l'organizzazione dell'attività che l'associazione si propone di realizzare ed è responsabile di quanto appresso indicato:

a) relaziona sull'attività che svolge;

b) cura la corrispondenza tecnico artistica dell'Ente;

c) segue le varie pratiche ai Ministeri e agli Enti preposti, organizza la progettazione delle attività dell'associazione ed è responsabile delle attività di relazione e interazione con gli enti associati e le istituzioni che interloquiscono con l'associazione;

d) cura i carteggi, le convenzioni, le deliberazioni, ed ogni altra pratica demandata dal Consiglio direttivo;

e) predisporre, a richiesta, per il Consiglio direttivo e per l'assemblea e per il revisore dei conti, note inerenti l'attività dell'associazione;

f) sceglie autonomamente i suoi collaboratori e presenta al Consiglio, ogni anno, il "Quadro Generale dell'Organizzazione" per la presa d'atto, su delega del Presidente;

g) partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, senza diritto di voto;

h) relaziona dettagliatamente al Consiglio direttivo sul lavoro svolto nell'interesse dell'Ente;

i) e' responsabile della tesoreria dell'associazione, dirige l'Ufficio di Ragioneria e ne stabilisce le procedure e l'attività.

m) partecipa a Convegni, seminari, festival nazionali ed internazionali.

3. **Il Direttore** ha un proprio ufficio presso la sede principale dell'associazione, nel

quale custodisce l'archivio e cura gli incartamenti relativi alla carica.

4. Il Direttore e' responsabile del personale dell'associazione - su delega del Presidente - che seleziona e assume nel rispetto di quanto previsto e sancito nel Bilancio di Previsione e considerando l'esigenza, il principio e il vincolo del pareggio annuale di bilancio di cui è responsabile.

5. Il Direttore è responsabile dell'ufficio di Ragioneria che si compone di un membro assunto dall'Ente a tempo indeterminato, che potrà essere coadiuvato da altro operatore indicato dal Direttore.

In mancanza della figura professionale interna, il Direttore ha facoltà di affidare giusto incarico a entità esterne all'associazione.

L'ufficio di Ragioneria ha la gestione della cassa dell'Ente ne tiene la contabilità, utilizzando, qualora fosse ritenuto necessario dal Direttore, risorse professionali esterne. Pone in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, effettua i pagamenti dei debiti e gli incassi di crediti, firmando i relativi mandati, coordinato dal Direttore delegato e responsabile unico per la firma di mandati e assegni, fatta salva la procedura relativa ai bonifici bancari di diretta responsabilità del membro addetto all'ufficio di ragioneria o di un delegato del Direttore. Le modalità di svolgimento delle suddette funzioni e proprie dell'ufficio, sono stabilite direttamente dal Direttore dell'ente.

## **TITOLO VIII**

### **BILANCIO**

#### **Articolo 19**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea entro il mese successivo, fatte salve motivazioni istituzionali o di altro genere sancite e deliberate dal Consiglio dell'associazione.

3. Entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea entro il mese successivo, fatte salve motivazioni istituzionali o di altro genere sancite e deliberate dal Consiglio dell'associazione.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione; al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione che illustri le ragioni di eventuali divergenze dal bilancio preventivo; deve essere inoltre allegata una relazione del Revisore dei Conti che attesti la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e la regolarità di queste ultime.

#### **Articolo 20**

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione assume il pareggio di Bilancio come principio irrinunciabile e inviolabile e di tale principio è responsabile il Presidente.

## **TITOLO IX**

### **LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 21**

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione, il libro cassa, il libro dei bilanci consuntivi ed il libro dei bilanci preventivi.

## **TITOLO X**

### **REVISORE DEI CONTI-CONTROVERSIE GIUDIZIARIE - SCIoglimento**

#### **Articolo 22**

1. L'assemblea dei soci ha facoltà di nominare il revisore **dei conti**.

2. Il revisore dei conti deve essere iscritto nell'apposito albo. L'incarico di revisore

dei conti è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

3. Il revisore resta in carica per tre anni e per la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

4. L'eventuale compenso e/o rimborso forfettario delle spese per il revisore non può superare la misura prevista dalle tariffe professionali per i sindaci delle società commerciali e viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

5. Il revisore dei conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto; verifica la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci.

#### **Articolo 23**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione e gli associati, relative all'interpretazione delle norme statutarie, all'adesione e al recesso dall'associazione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Salerno.

#### **Articolo 24**

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore e il patrimonio, al netto di ogni passività, sarà devoluto ai soci fondatori.

#### **Articolo 25**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.